

CITTA' D I B I B B I E N A**(Provincia di Arezzo)****DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 55****DEL 31-07-2019****OGGETTO:****REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E SERVIZI DEL COMUNE DI BIBBIENA. APPROVAZIONE.**

Oggi 31-07-2019 alle ore 19:00 , nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Via Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente
Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO	P	MORELLI ARIANNA	P
NASSINI FRANCESCA	P	FRENOS FRANCESCO	P
CAPORALI MATTEO	P	FABBRI FABRIZIO	P
BRONCHI DANIELE	P	GALASTRI GIANNI	P
PAOLI MIRKO	P	VANNUCCI MICHELE	P
CIPRIANI MARTINA	P	TAFI ANNA LISA	P
DONATI GIANLUCA	P	ROSSI ROBERTO	P
ANDREANI NURIA	P	NEBBIAI GIACOMO	P
FUSCO CONCETTA	P		

risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che *Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà.*"

PRESO ATTO che tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore.

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 26/SEZAUT/2017/QMIG chiamata ad esprimersi su richiesta della Sezione Plenaria del Friuli-Venezia Giulia ha stabilito che così come *non sussistono (...), preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre "il proprio tempo e le proprie capacità" al servizio di un'organizzazione più strutturata, quale quella di un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale (...)* Allo stesso modo, *anche l'ente locale ha facoltà di ricorrere a volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza l'intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore, ciò in virtù del comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: «... i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore».* Ne sono ulteriore conferma il citato art. 190 del Codice dei contratti pubblici, il quale consente agli enti territoriali di realizzare contratti di partenariato sociale *"sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati"*, nonché l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che considera con il medesimo rilievo sia l'iniziativa autonoma dei cittadini singoli sia quella espressa dalle organizzazioni di carattere sociale ai fini dell'esercizio delle funzioni degli enti locali. Non può non trascinarsi di richiamare, infine, l'art. 1 della legge n. 106/2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, che nell'esplicitare le finalità dell'intervento legislativo ha egualmente voluto sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune *"anche in forma associata"*, con ciò rendendo evidente l'assenza di qualsiasi preclusione di principio ad un ricorso all'attività dei singoli cittadini volontari.

PRESO ATTO che sulla base di quanto contenuto nella deliberazione sopra richiamata *Deve (...)* ritenersi che la funzione di stimolo e promozione della cittadinanza attiva, il cui valore sociale trova riconoscimento anche per le attività dei singoli volontari, può essere esercitata dai Comuni con modalità di collaborazione che trovino diretto fondamento nell'autonomia regolamentare concessa dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione e che (...) deve concludersi che la ratio iuris sottesa alla disciplina delle attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo settore sia estensibile anche agli enti locali che intendano sostenere attivamente la partecipazione libera di singoli volontari in attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale.

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, secondo cui «il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà».

PRESO ATTO che la deliberazione Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 26/SEZAUT/2017/QMIG sopra richiamata, dedica ampio spazio anche alla figura specifica del volontario sia con riferimento alla scelta operata dall'amministrazione che relativamente alle finalità e caratteristiche delle prestazioni da esso svolte, stabilendo che:

Quanto alla "scelta" del volontario, il Codice del Terzo settore ha chiarito che deve trattarsi di scelta "libera", vale a dire consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno. Inoltre, al fine di preservare la genuinità dell'attività tipica di volontariato, ha stabilito che la stessa deve essere orientata a "promuovere risposte ai bisogni delle persone", finalizzata cioè a soddisfare i bisogni altrui mediante attività operative di carattere sociale, non industriale o commerciale, che vadano a beneficio "della comunità e del bene comune" e non di interessi specifici o di parte.

In ordine alla prestazione del volontario, questa consiste nel mettere "a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità", cioè in una manifestazione di "disponibilità" ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con una struttura organizzativa che abbia strumenti adeguati per indirizzare utilmente tali energie alla realizzazione di specifici obiettivi di solidarietà sociale.

Poiché l'attività di volontariato deve intendersi prestata in modo "personale, spontaneo e gratuito", il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua prestazione lavorativa, in quanto caratterizzata dall'elemento della spontaneità e dallo spirito di solidarietà, risponde esclusivamente ad un vincolo morale (...)

PRESO ATTO altresì che sempre sulla base dei contenuti della deliberazione n. 26/2017 (...) *le Amministrazioni locali, ove ricevano l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l'ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l'instaurazione di vincoli di subordinazione;*

TENUTO conto che è intento dell'Amministrazione regolamentare l'attività delle persone che, a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, intendono dedicare liberamente la propria attività, la propria capacità e le proprie conoscenze a beneficio della collettività amministrata;

RITENUTO a tale fine adottare apposito regolamento per disciplinare i rapporti di collaborazione dei singoli volontari per lo svolgimento di servizi a beneficio dell'Ente, in particolare nell'ambito delle attività sociali e culturali;

VISTA la bozza di Regolamento di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare in data 27.07.2019 con parere favorevole;

TENUTO CONTO che l'ammontare esatto della spesa derivante dall'applicazione del presente Regolamento, verrà quantificata successivamente previa acquisizione del visto di copertura finanziaria del Responsabile del competente servizio;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

INTESA la proposta del Consigliere Nebbiai Giacomo in relazione all'art 11- Rimborsi spese, del seguente tenore: << *Al Comma 3, dopo il periodo: Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata...*

continuare e inserire: ".e comunque preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'unità organizzativa presso la quale il volontario presta la propria attività">>;

DELIBERA

Di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'utilizzo di volontari nelle strutture e nei servizi del Comune di Bibbiena, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Di stabilire che, annualmente, l'Assessore di riferimento dovrà relazionare al Consiglio Comunale sull'attività dei volontari.

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 – con separata votazione – il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'operatività immediata del Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA E CON VOTI UNANIMI

DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andreani Nuria

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.